



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

N. 19 /2021

PORTO DI ANCONA

EVENTO "COPPA CITTA' DI ANCONA"

18 SETTEMBRE 2021

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- VISTA** l'istanza formalizzata ed acquisita al prot. n. ARR 11154-03_09_2021, con cui la Associazione Club Auto e Moto Storiche di Ancona in persona del Presidente pro tempore sig. Franco Casamassima, ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento "Coppa Città di



Ancona" previsto nella giornata del 18 settembre p.v. dalle ore 17:30 alle ore 19:30 con transito sulla viabilità del porto di Ancona e del Molo Rizzo di 30 veicoli;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di porto di Ancona con nota 28446 del 15 settembre 2021 (prot. ARR 11604);

CONSIDERATA la necessità di evitare interferenze della manifestazione rispetto al traffico veicolare connesso alle linee internazionali in partenza dal porto di Ancona;

VISTI l'art. 30 Cod. Nav. e l'art. 59 Reg. Cod. Nav.;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 del 18.09.2021, avrà luogo il transito dei veicoli storici connessi alla manifestazione "Coppa Città di Ancona" sulla viabilità del porto di Ancona e del Molo Rizzo in particolare;

che il soggetto organizzatore è il Club Auto e Moto storiche di Ancona in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Franco Casamassima;

ORDINA

Art. 1 Norme relative agli accessi ed alla mobilità dei veicoli. Prescrizioni degli organizzatori dell'evento

- a) Gli organizzatori dovranno trasmettere la lista dei veicoli in ingresso entro le ore 15 del 17 settembre 2021 all'indirizzo PEC segreteria@pec.porto.ancona.it ed email reperibile@porto.ancona.it e serrani@porto.ancona.it Dovranno essere inoltre indicati il nominativo e il contatto telefonico del responsabile operativo della manifestazione, che dovrà supervisionare la stessa in presenza durante lo svolgimento;
- b) L'accesso dei veicoli potrà avvenire da Varco della Repubblica o dal Varco Da Chio non prima delle ore 17:30 con direzione Porto Antico, transito sul Molo Rizzo e uscita dai sopra citati varchi portuali entro le ore 19:30;
- c) Il transito dei veicoli dovrà avvenire conformemente alle norme del codice della strada e della normativa specifica in ambito portuale. In particolare si sottolinea il tassativo rispetto del limite massimo di velocità di 30 km/h su tutta la viabilità portuale e del Molo Rizzo.
- d) Gli organizzatori dell'evento dovranno prevedere un congruo e proporzionato numero di addetti da adibire a servizio d'ordine a proprio carico. I predetti addetti avranno il compito di:



- garantire la fruibilità della viabilità portuale e di monitorare gli spazi dell'area interessata;
- garantire la piena fruibilità delle vie di esodo in presenza di emergenze;
- e) Il suddetto personale dovrà rendersi opportunamente riconoscibile e facilmente identificabile dall'utenza mediante apposito vestiario recante la dicitura "security" o "staff" o "servizio d'ordine";

Art. 2 Osservanza delle prescrizioni, controlli e responsabilità per danni

L'organizzatore assume formale impegno di piena osservanza delle prescrizioni recate nella presente Ordinanza, manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento autorizzatorio per finalità demaniali.

L'organizzatore si obbliga all'attuazione di ogni eventuale prescrizione che venga impartita da soggetti istituzionali specificamente competenti in materia, anche se comunicata successivamente alla emissione della presente Ordinanza.

L'organizzatore si obbliga a far rispettare le attuali misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché ogni eventuale ulteriore prescrizione che venga impartita da soggetti istituzionali specificamente competenti in materia, anche se comunicata successivamente alla emissione della presente Ordinanza.

L'Autorità Marittima designata e le Forze dell'Ordine avranno il compito di verificare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza.

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze> oltre che con la formale comunicazione alla Organizzazione ed alle Amministrazioni competenti.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona, 16 SET. 2021

**Il Commissario Straordinario
Giovanni Pettorino**